

SELLA LEASING - LEASING OPERATIVO

APPENDICE DI ADEGUAMENTO A POLIZZA N. 74/154711395

Con la presente appendice, che forma parte integrante della Convenzione n. **74/154711395**, si prende atto fra le Parti che, a decorrere dalle ore 24 del **30/09/2025**, si provvede ad adeguare le garanzie per gli eventi catastrofali, come previsto dalla **Legge di conversione 27 maggio 2025, n. 78 (del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39)**, recante misure urgenti per l'assicurazione dei rischi catastrofali, che **modifica la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155 di cui al Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)** e relative norme attuative previste nel **decreto ministeriale (D.M. 18/2025) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/02/2025** e successive modifiche / integrazioni, sui beni assicurati, adeguando le modalità e le definizioni come segue e fermo tutto il resto come già previsto nel testo di polizza in corso.

Le garanzie catastrofali si considerano aggiornate sulla base di quanto segue:

DEFINIZIONI

Eventi catastrofali

Frana, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Terremoto/Sisma.

Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni di acqua.

Inondazione, Alluvione e Esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Terremoto/Sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Terreno: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione riferito alle ubicazioni. È escluso quanto compreso nella definizione di Fabbricato.

ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA espressamente previste dal decreto, fermo ed invariato tutto il resto come da polizza in corso n. 74/154711395

Relativamente ad Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni:

non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi i seguenti eventi: la mareggiata, la marea, il maremoto, la penetrazione di acqua marina, la variazione della falda freatica, l’umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”), eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza.

Inoltre, sono escluse la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo.

Si precisa inoltre che per inondazioni, alluvioni e esondazione, gli eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.”

Relativamente al Terremoto/Sisma:

non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi i seguenti eventi: le eruzioni vulcaniche, il fenomeno del bradisismo, la subsidenza, le valanghe, le slavine, le alluvioni, le inondazioni, le esondazioni, gli allagamenti, le mareggiate, l’umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.

Inoltre, è esclusa l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo.

Sono altresì esclusi i danni ai beni assicurati che non si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma.

Si precisa che per il terremoto, gli eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.”

Frana - inserimento disciplina

La società indennizza i danni materiali alle cose assicurate nelle ubicazioni indicate in Polizza direttamente causati da Frane o Smottamento del terreno. La Società indennizza altresì i danni conseguenti a Frane o Smottamento del terreno che abbiano colpito le cose assicurate e causati da: incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Si intendono, in ogni caso, esclusi, fermo quanto già indicato nel testo di polizza, i danni:

- causati da Terremoto/Sisma, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, Eruzioni vulcaniche, Valanghe e Slavine, Bradisismo, Subsidenza;
- le frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note;
- da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;

Gli eventi verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Le garanzie di cui sopra operano con:

- scoperto 15 % per ogni singolo sinistro;
- il limite di indennizzo per sinistro e per anno del 100% della somma assicurata per i beni di valore fino a € 1.000.000,00;
- il limite di indennizzo per sinistro e per anno del 70% della somma assicurata per i beni di valore superiore a € 1.000.000,01 e fino a € 30.000.000,00.

Si conviene fra le parti che la polizza prevede un limite di indennizzo in aggregato per sinistro e per anno di € 30.000.000 per le garanzie catastrofali di cui sopra definite a termini di legge.

Dal 1/10/2025 il limite di polizza riferito alla somma assicurabile per singolo bene si intende elevato da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 fermo il limite per ubicazione di € 3.000.000,00 complessivo del coacervo dei valori assicurati.

1. In relazione alle garanzie di cui sopra sono operanti le seguenti Esclusioni integrative:

Sono esclusi i danni:

- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- causati da eventi calamitosi e catastrofali non suscettibili di indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o provocati a terzi dai beni assicurati a seguito di eventi.

2. TASSI DI PREMIO LORDI ANNUI: l'adeguamento alle garanzie catastrofali comporta l'applicazione di un nuovo tasso maggiorato da applicare alle somme assicurate

3. La compagnia potrà valutare condizioni diverse qualora verificata una concentrazione elevata di esposizioni o andamenti tecnici negativi.

ANTICIPO INDENNIZZI EVENTI CALAMITOSI

In caso di sinistro, a richiesta del contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere per gli eventi calamitosi riconducibili alla Legge n. 40 del 18 marzo 2025 "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" e con le modalità ivi riportate all'art. 23 "Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno", un acconto pari al 30% del danno complessivamente indennizzabile. Limitatamente alla presente clausola, qualora già prevista in polizza per altri eventi, resta fermo quanto in corso, inoltre, di comune accordo tra le parti, si prende atto che la presente clausola sostituisce quanto previsto in polizza per gli eventi calamitosi.